

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI

Capo I Norme generali

Art. 1

Iscrizione all'Università in qualità di studente

L'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.

Sono equiparati agli studenti iscritti coloro che ottengano l'iscrizione ai corsi di master e alle attività formative di cui all'art. 6 della L. 341/1990, nonché coloro che sono ammessi a partecipare alle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali.

Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambio nazionali e internazionali, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza nell'Università.

Art. 2

Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli studi

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di ottenere, in conformità alla normativa vigente, la sospensione dell'iscrizione in un corso fino alla cessazione degli studi nell'altro.

E' altresì consentita la sospensione degli studi nel caso in cui lo studente dichiara di voler proseguire gli studi nelle Accademie militari italiane ovvero in Università straniera.

Nei casi di sospensione degli studi previsti dai commi precedenti lo studente cessa di rivestire tale qualità dal giorno successivo a quello in cui è dichiarata la sospensione.

Art. 3

Studenti con impegno a tempo pieno e a tempo parziale

Lo studente può operare la scelta per l'impegno a tempo parziale sia all'atto dell'immatricolazione sia, in seguito, all'atto dell'iscrizione ad anni di corso regolare successivi al primo.

In entrambi i casi, al momento della scelta dell'impegno a tempo parziale, lo studente dovrà sottoscrivere l'apposito modulo o formulario contenente disciplina, modalità e limiti inerenti a tale particolare condizione.

In particolare, lo studente a tempo parziale iscritto ad un corso di laurea (L) può concordare una differente durata del proprio corso di studi, che può essere di quattro o di sei anni.

In caso di opzione per l'impegno a tempo parziale di durata quadriennale, lo studente non potrà acquisire nei primi tre anni un numero di crediti superiore a 135.

In caso di opzione per l'impegno a tempo parziale di durata pari a sei anni, lo studente non potrà acquisire nei primi tre anni un numero di crediti superiore a 90.

Analogamente, lo studente a tempo parziale iscritto ad un corso di laurea specialistica (LS) può concordare una durata di tre o quattro anni, potendo acquisire nei primi due anni un numero di crediti non superiore ad 90 nel primo caso, e non superiore a 60 nel secondo.

Per gli anni di iscrizione a tempo parziale, la contribuzione è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Lo studente che abbia optato per il regime a tempo parziale, può modificare fino al terzo anno il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, corrispondendo al momento dell'iscrizione la differenza della contribuzione studentesca per gli anni trascorsi. In tal caso lo studente assume tutti gli obblighi ed acquisisce tutti i diritti relativi a tale condizione.

Art. 4

Interruzione temporanea degli studi

Coloro i quali, avendo interrotto gli studi, intendano nuovamente esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione devono presentare al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione della loro qualità di studenti.

L'accoglimento della domanda è subordinato al versamento, da parte dello studente, di:

- a) una tassa di ricognizione, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun anno accademico interamente trascorso al quale non sia risultato iscritto;
- b) la contribuzione dovuta per l'anno accademico cui si riferisce la domanda di ricognizione, con assoggettamento allo stesso trattamento previsto per la generalità degli studenti;
- c) l'eventuale contribuzione non versata relativamente all'anno di interruzione.

Capo II

Immatricolazione ed iscrizione ai corsi

Art. 5

Immatricolazioni

Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea o ai corsi di laurea specialistica sono indirizzate al Rettore e devono essere presentate con le modalità ed entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico e pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 6

Iscrizioni

Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione al corso di studio con le modalità ed entro i termini stabiliti, per ogni anno accademico, dal Senato Accademico e pubblicati nel Manifesto annuale degli studi.

Oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, il rinnovo dell'iscrizione è possibile solo nei casi e nelle forme indicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 7

Documento di iscrizione

Allo studente immatricolato è rilasciato un documento di iscrizione, recante la fotografia e le generalità dello studente. Tale documento attesta la qualità di studente ed è valido, per tutto il periodo di permanenza nell'Università, come:

- a) documento di riconoscimento all'interno dell'Ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici per il diritto allo studio;
 - b) documento contenente i principali dati relativi alla carriera scolastica dello studente da esibire e da utilizzare nei rapporti con le strutture didattiche e di servizio dell'Università.
- Fatti salvi gli usi di cui al precedente comma, il documento di iscrizione non è valido come documento comprovante l'iscrizione e gli esami sostenuti.

Ulteriori norme circa la tenuta del documento di iscrizione possono essere disposte con deliberazione del Senato Accademico.

A meri fini di riconoscimento o di accesso ai servizi universitari può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

Art. 8

Nullità degli atti di carriera compiuti in difetto di immatricolazione od iscrizione

Lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione ovvero che non abbia rinnovato od ottenuto l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non può compiere alcun atto di carriera universitaria.

Gli atti di carriera compiuti in difetto di iscrizione o immatricolazione sono nulli.

Capo III

Casi speciali di immatricolazione ai corsi

Art. 9

Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

In ordine all'ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, l'Università applica le disposizioni generali, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dalle autorità ministeriali.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, ed in conformità a quanto da esse stabilito, il Senato Accademico delibera il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle singole Facoltà.

Art. 10

Iscrizione di laureati

Non è consentita l'iscrizione al corso per il conseguimento di un titolo accademico identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, neppure nel caso in cui la richiesta riguardi un *curriculum* del corso di studio diverso da quello adottato per il conseguimento del titolo accademico di cui si è già in possesso.

Qualora la Struttura didattica competente abbia approvato, ai fini del funzionamento del sistema dei crediti formativi o ad altri fini, delle tabelle di riconoscimento automatico degli insegnamenti impartiti negli altri corsi di studio ed il *curriculum* degli studi del richiedente trovi totale coincidenza con le predette tabelle, il riconoscimento degli studi seguiti nel precedente corso di laurea o di laurea specialistica è effettuato in via meramente amministrativa.

Art. 11

Corsi singoli

Possono iscriversi a corsi singoli, fino a un massimo di tre, coloro che non siano iscritti ad alcun corso studio universitario.

Le Facoltà deliberano l'elenco dei corsi singoli ai quali è possibile l'iscrizione.

Al termine del corso, il docente titolare dell'insegnamento e il Preside della Facoltà presso la quale il corso è stato seguito rilasciano un attestato di frequenza al corso e dell'eventuale superamento del relativo esame con l'indicazione del voto e dei crediti formativi acquisiti.

L'esame sostenuto al termine del corso può, previo parere del Consiglio della Facoltà, essere convalidato, per coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e/o di laurea, ai fini dell'iscrizione ad un corso di studio.

Gli interessati saranno ammessi alla frequenza ai corsi singoli fino alla capienza massima delle aule, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Capo IV

“Curricula” e piani individuali di studio

Art. 12

Curricula

L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “*curricula*”.

In tal caso, lo studente è chiamato ad operare la scelta a favore di uno dei *curricula* predisposti, entro il termine stabilito per l'iscrizione al relativo anno di corso.

La individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, nell'ambito di un *curriculum* predisposto, non richiede la previa approvazione di un piano di studio.

Art . 13

Piani di studio individuali

Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali, specificatamente descritti e motivati, può presentare alla struttura didattica competente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c), del D.M. 509/1999, un piano di studio individuale, che deve essere coerente con l'Ordinamento didattico del corso di studio.

I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti annualmente dalle Facoltà su proposta della struttura didattica competente.

Art. 14

Crediti a scelta dello studente

Ogni Corso di Laurea prevede l'assegnazione di un determinato numero di crediti in relazione allo svolgimento di attività formative liberamente scelte dallo studente.

Al fine di acquisire i predetti crediti, pertanto, lo studente può liberamente scegliere nell'ambito della offerta formativa predisposta dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, purché opti per insegnamenti e/o altre attività formative regolarmente attivati presso i Corsi di Laurea e le Facoltà dell'Ateneo medesimo.

Art. 15

Frequenza ai corsi

Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto.

Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento nel caso in cui l'ordinamento didattico del corso preveda l'obbligatorietà dell'attestazione di frequenza.

I Consigli delle strutture didattiche competenti possono determinare, mediante i regolamenti didattici interni, criteri e modalità di accertamento della frequenza che i docenti sono tenuti ad attuare.

Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del documento di iscrizione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso nel giorno in cui tale richiesta è formulata.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i Consigli delle strutture didattiche competenti determinano, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti didattici, le modalità degli obblighi di frequenza. Qualora gli ordinamenti didattici non lo impediscano, i Consigli delle strutture didattiche competenti possono prevedere deroghe all'obbligo di frequenza per studenti che possiedano particolari requisiti.

L'esame di profitto sostenuto e superato dallo studente in difetto di frequenza è annullato d'ufficio; dell'avvenuto annullamento è data comunicazione al diretto interessato e al docente titolare dell'insegnamento.

Capo V

Mobilità studentesca esterna ed interna

Art. 16

Trasferimenti ad altre Università

Lo studente può trasferirsi ad altra Università presentando domanda al Rettore, entro i termini e con le modalità deliberate dal Senato Accademico e pubblicate nel Manifesto degli Studi.

Per poter ottenere il rilascio del foglio di congedo occorre essere in regola con l'iscrizione e con il versamento della contribuzione fino all'anno accademico immediatamente precedente a quello in cui è presentata la richiesta di trasferimento.

L'Università trasmette all'Ateneo cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica ed ogni altro documento necessario o utile ai fini della prosecuzione degli studi.

A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento ad altra sede universitaria, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera scolastica presso l'Università, salvo che abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo.

Art. 17

Trasferimenti da altre sedi universitarie

Lo studente che intende chiedere il trasferimento da altra Università a questa deve presentare domanda all'Università di partenza.

L'istanza di trasferimento che non comporti riconoscimento di studi è accolta in via amministrativa, qualora lo studente lo richieda.

Salvo quanto disposto nel precedente comma, il Consiglio della competente struttura didattica delibera sull'istanza di ammissione riconoscendo gli studi pregressi, ove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, sulla base dei criteri formulati negli articoli di cui al successivo capo VI.

Le disposizioni che disciplinano e regolano i trasferimenti da altra università sono deliberate dai singoli Consigli di Facoltà ed annualmente approvate dal Senato Accademico.

I trasferimenti di studenti stranieri, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli Consigli delle strutture didattiche competenti ed approvati dal Senato Accademico, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

Art. 18

Passaggi

Lo studente può, in qualunque anno di corso, passare da uno ad altro corso di laurea della stessa o di altra struttura didattica di questa Università, presentando apposita domanda al Rettore, con le modalità ed entro i termini deliberati dal Senato Accademico e pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Il Consiglio della struttura didattica di destinazione può, su istanza dell'interessato, deliberare l'ammissione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti seguiti e gli

esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione della durata del corso.

Qualora lo studente non richieda il riconoscimento di studi pregressi, la domanda può essere accolta in via amministrativa.

Le disposizioni che disciplinano e regolano i passaggi sono determinate da ciascun Consiglio di Facoltà competente ed approvate dal Senato Accademico.

Art. 19

Trasferimenti o passaggi a corsi di studio ad accesso limitato.

Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso limitato da parte di studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme del regolamento didattico delle strutture competenti e subordinato alla presentazione del nullaosta attestante la disponibilità ad accogliere lo studente della struttura didattica di destinazione.

Capo VI

Riconoscimento studi pregressi

Art. 20

Principi generali

Lo studente che, provenendo da altra sede o corso di studio universitario, ovvero, essendo già in possesso di un titolo di studio universitario, intenda proseguire o intraprendere gli studi presso questa Università, può domandare il riconoscimento degli studi pregressi, ai fini dell'abbreviazione del corso.

Il riconoscimento, totale o parziale, in termini di crediti è subordinato all'accertamento della loro coerenza con la formazione richiesta dal corso al quale lo studente abbia presentato domanda di ammissione. L'organo collegiale della struttura didattica competente delibera al riguardo.

Art. 21

Criteri da osservare nel riconoscimento

L'accertamento di cui all'articolo precedente è effettuato sulla base:

- a) della documentazione ufficiale trasmessa dalla sede di provenienza ovvero formalmente acquisita dal competente ufficio dell'Ateneo;
- b) dei programmi dei corsi seguiti presso la sede o il corso di provenienza;
- c) di altra documentazione dichiarata ammissibile dal Consiglio della struttura didattica competente.

Il riconoscimento può avere il seguente contenuto:

- a) riconoscimento, totale o parziale, della frequenza relativa all'insegnamento per il quale si è in debito di esame;
- b) esenzione, totale o parziale, dall'obbligo di svolgere le attività didattico-formative complementari previste dall'ordinamento didattico del corso (attività pratiche, di laboratorio, di tirocinio);
- c) convalida totale o parziale di esami di profitto o di prove di valutazione comunque denominate.

In caso di trasferimento o passaggio, il riconoscimento non può determinare una durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, inferiore a quella prescritta per il corso a cui l'interessato chiede di trasferirsi od iscriversi.

Il riconoscimento di esami superati comporta il contestuale ed automatico riconoscimento delle relative votazioni, fatte salve le eccezioni stabilite dai Consigli delle strutture e dai regolamenti didattici di Facoltà, ovvero quelle espressamente indicate e motivate dai medesimi organi in sede di decisione sulle singole istanze.

Il peso degli insegnamenti e degli esami riconosciuti, in termini di unità elementare di credito didattico, non si identifica necessariamente con quello attribuito ai corrispondenti insegnamenti ed esami del corso di studio di provenienza.

L'efficacia del riconoscimento parziale di insegnamenti seguiti od esami superati può essere rispettivamente subordinata all'adempimento dell'obbligo di:

- a) frequentare l'insegnamento per le parti di esso non riconosciute;
- b) superare un esame integrativo di quello parzialmente riconosciuto.

Nel caso di cui al precedente comma, gli obblighi posti a carico dello studente devono risultare dal contenuto della deliberazione.

In ogni caso il consiglio della struttura didattica, in sede di adozione della relativa deliberazione, determina per ciascun insegnamento o esame ovvero per ciascun gruppo di insegnamenti o esami dichiarati riconoscibili, i corrispondenti insegnamenti o esami effettivamente riconosciuti, il loro peso didattico e le votazioni da attribuire.

Fatte salve eventuali disposizioni di carattere generale contenute nei regolamenti didattici di Facoltà, la valutazione dell'esito della prova integrativa avviene mediante giudizio espresso in termini numerici con effetto sostitutivo o confermativo rispetto al voto ottenuto nell'esame della carriera pregressa.

La deliberazione con la quale il Consiglio della struttura didattica approva il riconoscimento deve indicare, oltre a quanto riportato sopra:

- a) l'anno di corso a cui l'interessato è ammesso;
- b) la qualifica scolastica attribuita all'interessato;
- c) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario ai fini della determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica;
- d) la motivazione dell'atto, con particolare riguardo alle parti del dispositivo che dispongono per il rifiuto del riconoscimento di insegnamenti od esami espressamente richiesto dall'interessato nella sua istanza.

Le norme per il riconoscimento di insegnamenti ed esami relativi ad anni di corso successivi a quello a cui si è iscritti a seguito del riconoscimento, sono stabiliti dai regolamenti didattici di Facoltà.

Art. 22

Riconoscimento studi universitari compiuti presso corsi affini

L'eventuale riconoscimento in via amministrativa di esami, crediti didattici e frequenze relative a corsi di studio dichiarati affini è disciplinato dal regolamento didattico della Facoltà.

Art. 23

Riconoscimento di studi universitari compiuti all'estero

Sulle istanze di riconoscimento di studi universitari compiuti all'estero, prodotte ai fini dell'eventuale abbreviazione della durata degli studi, delibera il Senato Accademico sentito il Consiglio di Facoltà.

Le istanze di cui al precedente comma, sono presentate di norma contestualmente all'istanza di ammissione agli studi universitari e devono essere adeguatamente documentate mediante certificazioni, rilasciate dalle autorità accademiche straniere, concernenti gli esami di profitto superati e i programmi dei relativi insegnamenti.

In caso di accordi stipulati fra l'Ateneo ed Università estere, aventi ad oggetto il reciproco riconoscimento di periodi di studio compiuti dai rispettivi studenti, il riconoscimento è effettuato in via amministrativa qualora l'accordo contempli e disciplini tale possibilità.

Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero da studenti iscritti all'Università, nel quadro dei programmi di mobilità studentesca promossi nell'ambito dell'Unione Europea oppure

mediante accordi convenzionali con università straniere, è effettuato con le modalità stabilite da ciascun Consiglio di Facoltà.

Capo VII **Particolari qualifiche studentesche**

Art. 24

Studenti iscritti sotto condizione

Le Facoltà o le strutture didattiche competenti, possono prevedere determinati blocchi o sbarramenti (il superamento di un certo numero di esami o di determinati esami nonché l'acquisizione di determinati crediti) per l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo. In tal caso, lo studente che entro il termine ultimo per l'iscrizione non abbia superato gli esami di profitto previsti ed acquisito tutti i crediti relativi, può iscriversi **sotto condizione** al successivo anno di corso, facendo così salva la possibilità di accedervi qualora riesca a sostenere gli esami o ad acquisire i crediti necessari entro il termine stabilito dalla Facoltà o dalla competente struttura didattica.

Trascorso il termine previsto nel comma precedente, allo studente viene confermata l'iscrizione in qualità di:

- a) regolare, nel caso in cui si sia verificata la condizione richiesta ai fini della regolare progressione negli studi;
- b) ripetente, in caso contrario.

Lo studente sotto condizione può esercitare i medesimi diritti attribuiti agli studenti iscritti regolarmente in corso anche in materia di piani di studio, ma l'efficacia degli atti scolastici compiuti nell'esercizio dei predetti diritti è sospesa e condizionata anch'essa alla definitiva acquisizione della condizione di studente regolare.

Art. 25

Studenti ripetenti

Debbono iscriversi come **ripetenti** gli studenti che:

1. abbiano seguito il corso di studio cui sono iscritti per l'intera sua durata, senza aver preso iscrizione a tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza.
2. essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo, non abbiano rinnovato tale iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi;
3. pur avendo seguito il proprio corso universitario per l'intera sua durata, non abbiano superato i relativi esami o l'esame di laurea o di laurea specialistica, fino a che non conseguano il titolo accademico.

Gli studenti ripetenti sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e riportata nel Manifesto degli Studi.

Gli studenti che si trovino nelle situazioni di cui ai punti 1 e 2 non possono in alcun caso apportare modifiche al proprio piano di studio per l'anno accademico in cui risultano ripetenti.

Capo VIII **Contribuzione Studentesca**

Art. 26

Contribuzione studentesca

Ogni studente con l'immatricolazione e, in seguito, con l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo, assume l'impegno a versare gli importi della contribuzione

studentesca ed ogni altra somma nella misura, con le modalità ed entro i termini deliberati annualmente dai competenti organi accademici e pubblicati nel Manifesto degli Studi.

L'Ateneo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, può prevedere diverse fasce di contribuzione.

Lo studente, per accedere al beneficio dell'inserimento in una fascia di reddito a contribuzione ridotta, deve autocertificare, mediante presentazione di apposito modulo per l'accertamento dei requisiti di condizione economica, la situazione patrimoniale e reddituale del proprio nucleo familiare.

La mancata presentazione, nei termini di scadenza, del suddetto modulo comporta decadenza dal beneficio sopra indicato e, in conseguenza, l'automatico inserimento nella fascia di reddito a contribuzione piena.

La facoltà di avvalersi del beneficio di cui ai precedenti commi è attribuita anche agli studenti a tempo parziale.

L'Ateneo può differenziare le quote di contribuzione anche in relazione alla particolare condizione dello studente: studente a tempo pieno ovvero studente a tempo parziale; studente iscritto ad anni di corso regolare ovvero ripetente.

Capo IX

Cessazione della qualità di studente

Art. 27

Cause di cessazione della qualità di studente

La qualità di studente iscritto nell'Università cessa per:

- a) conseguimento del titolo di studio;
- b) rinuncia agli studi;
- c) trasferimento ad altra Università;
- d) decadenza.

Art. 28

Conseguimento del titolo di studio

La qualità di studente viene meno con il conseguimento del titolo finale.

Art. 29

Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi ed immatricolarsi *ex novo* allo stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le quote di contribuzione di cui sia eventualmente in difetto.

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto, in modo chiaro ed univoco, senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.

La rinuncia è irrevocabile e lo studente, pertanto, non potrà successivamente avvalersi della precedente carriera scolastica già estinta per effetto della rinuncia, per il conseguimento di un titolo di studio universitario.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera precorsa, integrati da una opportuna annotazione attestante che quest'ultima è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.

Art. 30

Trasferimento ad altra sede

La qualità di studente presso l'Ateneo viene meno per trasferimento ad altra sede.

Art. 31

Decadenza dalla qualità di studente

Incorre nella decadenza lo studente che:

1. non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso;
2. pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione per la durata normale del proprio corso di studio, non abbia superato esami di profitto o prove di valutazione finale del profitto comunque denominate, per un numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso.

La decadenza dalla qualità di studente comporta l'inefficacia di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti, ivi compresi gli esami di profitto superati ed i crediti conseguiti.

Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti. Tali certificati devono contenere l'indicazione dell'avvenuta decadenza e degli effetti da essa prodotti.

Lo studente decaduto può immatricolarsi *ex novo* a qualsiasi corso di studi.

La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e prove di valutazione del profitto comunque denominate e siano unicamente in debito della prova finale.

Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea specialistica dell'Ateneo prima di essere incorso nella decadenza.

Sono fatte salve, in ogni caso, le norme dettate dai regolamenti delle singole strutture didattiche relative alla verifica della non obsolescenza dei crediti acquisiti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 509/1999.

Capo X Titoli accademici

Art. 32

Rilascio dei titoli accademici

I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale vengono rilasciati, in nome della legge, dal Rettore.

Come supplemento al diploma, l'Università rilascia un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 8, del D.M. 509/1999.

Le lauree di primo e di secondo livello devono essere sottoscritte, oltre che dal Rettore, dal Preside e dal Direttore Amministrativo e devono riportare la denominazione del corso di laurea o laurea specialistica e la relativa classe di appartenenza, senza alcun riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne del corso.

I diplomi di specializzazione devono essere sottoscritti, oltre che dal Rettore, dal Direttore della Scuola di Specializzazione e dal Direttore Amministrativo.

I diplomi di Dottorato di Ricerca sono sottoscritti, oltre che dal Rettore, dal Coordinatore del corso di dottorato e dal Direttore Amministrativo.

Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data di rilascio dei diplomi stessi.

Nei diplomi di laurea e di specializzazione non è indicata la votazione ottenuta nel relativo esame finale, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.

Oltre al diploma originale, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e formato differente, che deve essere anch'esso firmato secondo le modalità

sopra indicate. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato, specializzato o dottore di ricerca.

Nei casi di smarrimento, furto o distruzione dei diplomi originali, l'Università provvede al rilascio dei relativi duplicati. Questi ultimi costituiscono l'esatta riproduzione dei diplomi originali ma sono firmati unicamente dal Rettore e dal Direttore Amministrativo, con l'aggiunta della dichiarazione, firmata dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato e munita del timbro dell'Università, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito, sottratto o distrutto. A tal fine l'interessato deve presentare al Rettore apposita domanda in carta legale, corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento, il furto o la distruzione del diploma, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al predetto smarrimento o distruzione.

Fuori dai casi sopra indicati, il Rettore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 33

Riconoscimento di titoli accademici stranieri

Ove il titolo accademico straniero, di cui si chiede il riconoscimento, sia contemplato da specifici accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due Paesi dichiarata in via amministrativa, l'Università procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria, diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed emanazione di Decreto Rettorale di riconoscimento, su proposta della Facoltà.

Al di fuori della predetta ipotesi, il riconoscimento è effettuato in base alle vigenti disposizioni e secondo quanto di seguito riportato.

Oltre al titolo accademico straniero in originale e agli altri documenti di rito, l'interessato è tenuto a presentare il titolo di scuola media superiore che ha permesso l'iscrizione all'Università ed ogni altro documento richiesto dall'Università sia in base alle disposizioni emanate dal Ministero a tutela dell'integrità dell'ordinamento universitario italiano e al fine di assicurare comportamenti omogenei nelle decisioni adottate dagli atenei italiani, sia in base alle proprie disposizioni interne approvate dal Senato Accademico.

Sulle istanze di riconoscimento delibera il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà. Il Rettore con proprio decreto accoglie formalmente l'istanza, dichiara l'equipollenza ed accorda all'interessato la possibilità di ottenere il rilascio del titolo accademico italiano corrispondente a quello estero.

Il Senato Accademico, qualora non si sia espresso in favore dell'equipollenza, può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del *curriculum* degli studi.

I cittadini stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Coloro che non ottengano il riconoscimento totale del proprio titolo accademico e vengano ammessi ad un determinato anno di corso, non debbono sostenere l'eventuale prova di ammissione sebbene l'iscrizione sia subordinata alla disponibilità di posti nei corsi di laurea o di laurea specialistica, con limitazione del numero di studenti iscrivibili.

Art. 34

Rilascio di titoli di studio congiunti

L'Università può rilasciare ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3, comma 9, e 11, comma 7, lett. n), del D.M. 509/1999, titoli di studio congiunti con altri atenei italiani o stranieri.

L'Università definisce le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti con altri atenei italiani e stranieri, ai fini del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per l'Università e per le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni

approvate dal Consiglio d'amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Il titolo viene conferito dalle Università convenzionate e rilasciato in nome della legge congiuntamente dai rispettivi Rettori o vertici accademici.

Capo XI

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 35

Fatti e comportamenti sanzionabili

Le sanzioni disciplinari si applicano per violazione di norme regolamentari, statutarie o legislative compiute dallo studente nei locali dell'Ateneo o comunque attinenti alla qualità di studente universitario, se compiute all'esterno.

A titolo meramente esemplificativo, sono ricompresi tra i fatti che danno luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare:

- produzione di documenti falsi o di dichiarazioni false;
- falsificazione di documenti o di atti relativi alla carriera;
- riunione non preventivamente autorizzata nei locali dell'Ateneo;
- interruzione o disturbo dello svolgimento dei corsi.

Qualora i fatti ed i comportamenti siano rilevanti anche penalmente, l'Ateneo provvede a darne tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

In caso di produzione o esibizione di un titolo di studio falso ed in caso di falsa dichiarazione relativa al possesso del titolo di studio necessario al fine di ottenere l'ammissione ad un corso, viene dichiarata la nullità dell'immatricolazione e di tutti i successivi atti di carriera; lo studente dovrà restituire ogni documento eventualmente rilasciatogli dall'Ateneo.

In nessun caso tali atti dichiarati nulli potranno essere riconosciuti in seguito a una nuova immatricolazione, ottenuta in base a titolo valido.

Negli altri casi di deferimento all'Autorità Giudiziaria viene pronunciata la sospensione da ogni attività a tempo indeterminato, fino all'accertamento definitivo dei fatti con provvedimento giurisdizionale.

Una volta concluso il procedimento penale, lo studente è sottoposto al procedimento disciplinare.

Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella punizione disciplinare.

Art. 36

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Le sanzioni che si possono comminare al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

- a) ammonizione, di competenza del Rettore;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi, normalmente di competenza del Consiglio di Facoltà;
- c) esclusione da uno o più esami di profitto, normalmente di competenza del Consiglio di Facoltà;
- d) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame, di competenza del Senato Accademico.

Qualora ai fatti implicanti l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti b) e c) abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, la competenza è attribuita al Senato Accademico.

L'ammonizione è applicata per fatti di lieve entità e, comunque, quando non vi sia recidiva nel comportamento.

Le sanzioni sono comminate in ordine di gradualità, secondo la gravità dei fatti.

Tutte le sanzioni sono disposte, dopo la eventuale delibera dell'organo competente, con Decreto del Rettore.

Art. 37

Procedimento disciplinare

Quando un Docente o il Preside della Facoltà vengano a conoscenza di un fatto o comportamento sanzionabile disciplinarmente, informano il Rettore con apposita relazione scritta, da comunicarsi allo studente interessato.

Il Rettore, se ritiene applicabile la sanzione dell'ammonizione, sentito lo studente, lo ammonisce con proprio decreto.

Qualora il Rettore ritenga applicabile una sanzione disciplinare più grave, trasmette gli atti al Consiglio di Facoltà o al Senato Accademico per la deliberazione di competenza.

Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la decisione; egli può presentare una difesa scritta, chiedere di essere udito dallo stesso organo ed eventualmente di farsi assistere da altro studente.

Contro la decisione del Consiglio di Facoltà lo studente può ricorrere al Senato Accademico, entro tre giorni dalla comunicazione della decisione. Al ricorso innanzi al Senato Accademico si applica la medesima procedura sopra riportata.

La sanzione è comminata con Decreto Rettorale, a seguito della deliberazione dell'organo collegiale competente.

La sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università, di cui al comma secondo, lettera d), del precedente articolo, non può superare tre anni.

In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di 150 giorni dalla data della relazione.

Le sanzioni disciplinari, esclusa la sanzione dell'ammonizione il cui decreto di irrogazione va semplicemente conservato nel fascicolo dello studente, vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e trascritte nei fogli di congedo.

Nei casi di trasferimento dello studente da altre Università a questa Università, quest'ultima applica le eventuali sanzioni disciplinari previste dall'Università di provenienza, qualora le sanzioni stesse non abbiano esaurito il loro contenuto.

Capo XII Diritto allo Studio

Art. 38

Diritto allo studio

L'Università persegue l'obiettivo di facilitare l'accesso all'istruzione universitaria e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici e integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

L'Università provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti a ciò preposti.

Art. 39

Borse di studio

L'Università disciplina le modalità di concessione e di gestione delle borse di studio conferite ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 40

Studenti disabili

L'Università garantisce la partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti disabili e pone in atto tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Capo XIII

Conservazione degli atti e comunicazioni dei dati degli studenti

Art. 41

Conservazione degli atti e comunicazioni dei dati degli studenti

Tutti gli atti e i documenti inerenti alla carriera universitaria degli studenti sono conservati dagli Uffici dell'Ateneo a ciò preposti, su supporti cartacei o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea, nei rapporti con gli studenti.

L'Ateneo può comunicare i dati degli studenti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto dal Regolamento d'Ateneo sull'Accesso agli Atti Amministrativi, al quale si rinvia.

Capo XIV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 42

Efficacia del presente Regolamento

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le previgenti norme in materia e ogni altra norma contrastante e/o incompatibile.

Agli studenti immatricolati negli anni accademici anteriori all'a.a. 2001/2002, che proseguono il corso di studio secondo il previgente ordinamento, continueranno ad essere applicati:

- il Regolamento degli Studenti di cui al R.D. 4 Giugno 1938, n. 1269, per quanto concerne in generale la disciplina dei diritti e doveri degli studenti,
- e l'art.149 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore del 31 Agosto 1933, n.1592, per quanto riguarda in particolare l'istituto della decadenza.

Art. 43

Passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento

Gli studenti iscritti in base alle norme relative al vecchio ordinamento hanno la possibilità di optare per l'ordinamento scaturente dalla riforma universitaria, formulando richiesta di conversione del proprio percorso formativo.

Tale richiesta, che ove accolta comporterà l'applicazione integrale del presente Regolamento, potrà essere presentata, per l'a.a. 2001/2002, entro il termine del 30 Aprile 2002. Le Facoltà potranno stabilire termini più brevi.